

Organico docenti triennio 2016-2018: i punti salienti

Indicazioni generali

- La ripartizione dei posti ha tenuto conto del numero degli alunni rilevati in organico di fatto 2015/2016, dell'entità della popolazione scolastica per il periodo 2016-2019, della serie storica della scolarità negli ultimi anni e delle situazioni orografiche.
- Gli USR, nel ripartire la dotazione organica di diritto alle province, possono operare delle compensazioni tra i vari gradi di scuola (solo per la quota di posti comuni), compresa la scuola dell'infanzia.
- La scuola dell'infanzia continua ad essere esclusa dell'attribuzione dei posti per il potenziamento, mentre per gli altri gradi questa è determinata dalla tabella 1 allegata alla legge 107/15.
- Gli ATP, per conto degli USR, provvederanno ad attribuire alle scuole i posti necessari per l'organico curriculare ed i posti del potenziamento tenendo conto delle richieste delle scuole per le diverse classi di concorso in base al PTOF. Andrà comunque tenuta in considerazione l'attribuzione già effettuata nell'ultima fase del piano straordinario di assunzioni al fine di evitare situazioni di squilibrio e garantire la permanenza (per quanto possibile) dei docenti in esubero nelle attuali scuole di titolarità.
- Nella circolare si ricorda anche che, sui posti del potenziamento, non sono possibili le sostituzioni dei docenti, salvo che queste non siano necessarie per assicurare le attività curricolari previste nel POF o in caso di utilizzo dei posti del potenziamento per lo sdoppiamento delle classi o dei singoli insegnamenti.
- Le norme per la formazione delle classi rimangono quelle definite nel DPR n. 81/09.
- Nella scuola secondaria di secondo grado sia gli organici, che la mobilità, che l'individuazione dei perdenti posto, continueranno ad essere effettuati sulla base delle vecchie classi di concorso (D.M. n. 39/98).

Norme specifiche

Scuola dell'infanzia

- Confermato lo stesso numero complessivo di posti dello scorso anno.
- In presenza di disponibilità di organico nella scuola primaria è possibile operare compensazioni verso la scuola dell'infanzia (solo sui posti di diritto comuni) nel limite massimo del 10%
- Confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.

Scuola primaria

- Confermato il modello orario ordinario a 27 ore settimanali (che sarà anche il parametro di calcolo per l'attribuzione dei posti) mentre quello a 24 ore sarà attivabile "solo" se richiesto esplicitamente dalle famiglie.

- Le eventuali risorse organiche eccedenti della primaria vanno prioritariamente utilizzate per mantenere i modelli orari superiori alle 27 ore già in atto.
- Nulla cambia per il tempo pieno.
- Gli spezzoni orario di posto comune possono essere abbinati alle ore aggiuntive necessarie per l'insegnamento dell'inglese, quelli non inferiori alle 12 ore si arrotondano a posti interi.
- Le pluriclassi vanno previste solo in via eccezionale e sarà comunque possibile utilizzare i posti del potenziamento per sdoppiare sia singoli insegnamenti che l'intera classe.

Scuola secondaria di I° grado

- Nulla cambia per la costituzione delle classi a tempo normale o prolungato e l'assetto delle cattedre rimane regolato dal D.M. n. 37/09.
- Nulla cambia per l'insegnamento dello strumento musicale.
- Rimangono le norme di garanzia per i docenti della seconda lingua comunitaria titolari nella scuola rispetto alle richieste di cambiamento della lingua.

Scuola secondaria di II° grado

- Gli organici degli istituti con diversi ordinamenti rimangono distinti (come in passato), così come distinta sarà la quota del potenziamento. Di conseguenza anche l'individuazione di eventuali perdenti posto si attuerà sulle singole graduatorie interne.
- Le classi prime, in presenza di ordinamenti diversi, si costituiscono in modo autonomo, mentre si determinano sulla base del numero complessivo di alunni se si tratta di indirizzi diversi nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale o nei diversi percorsi liceali.
- Per le classi iniziali del secondo biennio valgono le stesse regole di quelle iniziali.
- Anche nel II° grado si applica la stessa norma di garanzia per i docenti titolari di lingua straniera.

Uffici tecnici

- È possibile attivare l'ufficio tecnico nel rispetto dei regolamenti dell'istruzione tecnica e professionale (uno soltanto, anche se sono presenti diversi ordinamenti nella stessa scuola) e sarà competenza degli USR (e non più del Miur) autorizzarli. Prioritariamente la scelta della classe di concorso deve essere finalizzata alla riduzione dell'esubero.

IeFP

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex serali)

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno. I docenti rimangono titolari presso le singole sedi associate ai CPIA (ex CTP). Va garantito il mantenimento dei posti attuali.

Scuole carcerarie ed ospedaliere.

- Nessuna novità.

Sostegno

- La dotazione organica di diritto definita dalla legge 128/14 (90.034 posti) è stata integrata da ulteriori 6.446 posti previsti della legge 107/15 per un totale di 96.480 posti.
- Rimane ferma la sentenza della Corte Costituzionale che consente poi l'attivazione di ulteriori posti in deroga in organico di fatto come negli anni scorsi.
- Gli organici di sostegno del II° grado continuano ad essere definiti in modo distinto per le 4 aree (ai fini delle successive assunzioni o supplenze), mentre la mobilità si farà tenendo conto dell'unificazione di queste 4 aree.
- Nell'attribuzione dei posti di diritto alle singole scuole nel II° grado (ferme restando poi le possibili deroghe nel fatto), c'è un impegno a prevedere il maggior numero possibile di conferme nella scuola di attuale utilizzo (per garantire la continuità didattica).